Allegato alla determinazione del Segretario Generale

"Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciate dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle Associazioni dei consumatori che partecipano al rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Firenze"

Articolo 1 – Oggetto e finalità

- 1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese alla Camera di Commercio di Firenze (di seguito denominata Camera di Commercio) dai partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.
- 2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

Articolo 2 – Tipologia dei controlli

- 1. I controlli effettuati dal Responsabile del Procedimento sono puntuali o a campione. I controlli sono effettuati, inoltre, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
- 2. L'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente avviene, di norma prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
- 3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del Procedimento che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

Articolo 3 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi

- 1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 183847 del 4 ottobre 2011:
 - a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria,

- esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del Consiglio camerale;
- b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
- 2. In base ai criteri di cui ai punti a) e b) di cui al punto precedente, <u>nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.</u>
- 3. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, con particolare riferimento all'elenco degli associati di cui all'allegato D al D.M. 156/2011, nel caso in cui per l'unico seggio assegnato rispettivamente alle predette organizzazioni e associazioni si candidi un'unica organizzazione o associazione o un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni o associazioni concorrenti o contro interessate sarà verificata esclusivamente la presenza di tale elenco.

Articolo 4 – Controlli puntuali

- 1. È oggetto di controllo la veridicità delle informazioni fornite con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel DM 156/2011 e alla modulistica scaricabile nel sito internet della Camera di Commercio, e in particolare:
 - a) titolarità e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - b) adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione della Camera di Commercio di Firenze da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Firenze;
 - c) operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione della Camera di Commercio di Firenze da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;
 - d) iscrizione o annotazione al Registro Imprese e al REA al 31.12.2023 delle imprese dichiarate nell'allegato B;
 - e) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
 - g) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
 - h) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore

- artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
- i) la coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
- j) l'effettiva sussistenza della qualifica di impresa cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
- k) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori;
- l) la coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori diversi da agricoltura, commercio, industria e altri settori, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono;
- m) per il settore del commercio, alla verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori;
- n) per il settore agricoltura, alla verifica dell'iscrizione delle piccole imprese nella sezione speciale dei piccoli imprenditori con la qualifica dei coltivatori diretti;
- o) per il settore industria, alla verifica dell'iscrizione delle piccole imprese che hanno meno di 50 occupati;
- p) qualora l'organizzazione concorra per più settori l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
- 2. Qualora si riscontrassero imprese non iscritte o, comunque, non individuabili nel registro delle imprese, o qualora si riscontrassero irregolarità nelle dichiarazioni di cui al precedente punto 1., il Responsabile del Procedimento lo comunicherà all'organizzazione di categoria interessata per consentire alla medesima la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione di quanto comunicato, entro il termine perentorio previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM 156/2011 (10 giorni).
- 3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dall'Ente camerale non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (cfr. nota Ministero dello Sviluppo Economico (0056939 del 05/03/2012).
- 4. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società Infocamere S.c.p.A. (società in house del sistema camerale).
- 5. E' facoltà del Responsabile del Procedimento determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi, laddove ne ravvisi l'opportunità ai fini di quanto previsto all'art. 1 comma 2.

Articolo 5 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano le imprese

indicate nell'allegato B e hanno per oggetto:

- a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
- b) pagamento di almeno una quota associativa annuale e non simbolica nel biennio 2022-2023, in coerenza con l'importo stabilito dallo statuto o da atto deliberativo degli organi dell'organizzazione imprenditoriale.
- 2. Il campione oggetto del controllo è estratto con il seguente criterio:

IMPRESE	PERCENTUALE DEL CAMPIONE DI VERIFICA
Da 1 a 500	5,00%
Da 500 a 1.001	4,00%
Da 1.001 a 2.000	3,00%
Da 2.001 a 3.000	2,00%
Da 3.001 a oltre	1,00%

Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencate le imprese negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando la funzione CASUALE presente nei software più comuni per i fogli di calcolo.

- 3. Estratto il campione ed individuate le posizioni da sottoporre a controllo, il Responsabile del Procedimento chiederà formalmente all'organizzazione interessata la trasmissione o l'esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con l'autocertificazione.
- 4. La suddetta documentazione deve essere trasmessa o esibita entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
- 5. Il controllo della documentazione verrà effettuato presso i locali della Camera di Commercio di Firenze, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del Procedimento può disporre la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.
- 6. Ai fini del controllo in oggetto dovrà essere prodotta documentazione attestante:
 - a. iscrizione all'associazione: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa sia iscritta all'organizzazione di categoria;
 - b. importo della quota associativa: statuto o deliberazione degli organi dell'associazione che attesti l'importo della quota associativa dovuto per gli anni 2022 e 2023;
 - c. regolarità del versamento di almeno una quota associativa: documentazione idonea a dimostrare che l'impresa associata ha effettivamente versato l'intero importo

dovuto relativo alla quota associativa, con evidenza della data di versamento, dell'importo versato e dell'anno di imputazione.

- 7. Se a seguito del controllo a campione risulta una elevata difettosità da parte delle imprese, si potrà procedere all'estensione del campione.
- 8. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del presente disciplinare.

Articolo 6 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.

Articolo 7 – Controlli in caso di fondato dubbio

- 1. Ogni qualvolta il Responsabile del Procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:
 - a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;
 - b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
 - c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
 - d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 8 – Errori sanabili e imprecisioni rilevate in sede di controllo

1. Qualora nel corso dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sugli elenchi, il Responsabile del Procedimento rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare o a rettificare le dichiarazioni e gli elenchi entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'articolo 5 del DM 156/2011.

Articolo 9 - Disposizioni conclusive e norme di rinvio

- 1. Per quanto non previsto dalla presente procedura formalizzata si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
- 2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del

Consiglio della Camera di Firenze, le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che il Ministero delle Imprese e Made in Italy e Regione Toscana dovessero rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.